

LA RIFORMA DEL CODICE PENALE

Il nuovo codice penale viene modificato rispetto a quello precedente nella:

- 1) - tipologia delle sanzioni, che perdono la denominazione di pene per assumere quella di misure di sicurezza.
Di conseguenza il titolo VIII del C.P. relativo alle misure di sicurezza viene abrogato, presupponendo che la pericolosità sociale vi sia in misura maggiore o minore, in ogni illecito commesso.
Da qui deriva l'inflizione ad ogni autore di reato delle nuove misure di sicurezza.
- 2) - Altra innovazione presente nel C.P. riformato, è la distinzione tra illeciti penali e amministrativi e quindi la citazione a fianco dell'articolo del reato, la qualità di illecito amministrativo.
- 3) - Per taluni di tali illeciti amministrativi, vi è l'indicazione che essi ~~aggiungono~~ acquisiscono il carattere penale, dopo la 1^a o la 2^a violazione della stessa indole.
- 4) - Il lavoro sociale è evidenziato nella sua quantità a fianco di ciascun reato o illecito amministrativo; ed è previsto come minima condizione di emenda del condannato, anche quindi per gli illeciti minori di carattere amministrativo.
La sua durata, dopo l'espiazione della misura di sicurezza detentiva è pari ad un numero di anni uguale ad essa; e in caso di applicazione autonoma viene prevista una durata minima di 1 anno.
- 5) - Le misure di sicurezza pecuniarie sono indicate secondo la gravità della misura di sicurezza detentiva che viene inflitta congiuntamente, con la seguente articolazione:

<u>Misura di sicurezza detentiva</u>	<u>misura di sicurezza pecuniaria</u>
3 mesi	2 milioni
6 mesi	da 6 a 10 milioni
1 anno	8 12 milioni
2 anni	24 milioni
3 anni	36 milioni
6 anni	72 milioni

 - e proporzionatamente per un numero di anni superiore
 - per la pena dell'ergastolo la misura di sicurezza pecuniaria è indicata nell'articolo del C.P. relativo.
- 6) - Per ogni articolo del C.P. viene indicata la misura di sicurezza detentiva, quella pecuniaria, l'eventuale lavoro sociale e il rateo ammesso per il pagamento della misura di sicurezza pecuniaria.
- 7) - La tipologia e le modalità di applicazione delle altre misure di sicurezza non detentive, è sono indicate negli articoli che illustrano le modalità di applicazione di tali misure di sicurezza.

LEGENDA

- 1) - M.S. = misura di sicurezza detentiva da aggiungere alla misura di sicurezza pecuniaria, se si ha una seconda o una terza violazione della stessa indole.
- 2) - Più M.S. X = in aggiunta alla misura di sicurezza pecuniaria va inflitta la misura di sicurezza detentiva pari al numero di anni previsto nel C.P.
- 3) - X G.S. = X ore al giorno di lavoro sociale da espletare in carcere in alternanza con la misura di sicurezza detentiva e dopo l'espiazione della misura di sicurezza detentiva.
- 4) - X milioni di misura di sicurezza pecuniaria = misura di sicurezza variabile secondo la durata della misura di sicurezza detentiva o secondo l'autonoma previsione della stessa.
- 5) - Rateo di M.S. = numero di anni nei quali può essere pagata la misura di sicurezza pecuniaria, con rate mensili o di minore frequenza.
- 6) - Le misure di sicurezza sono indicate per ciascun comma di ogni articolo del C.P., evidenziandole con il numero arabo (Es. 1° - 2° comma).
- 7) - La misura di sicurezza pecuniaria è indicata in genere con due valori, che indicano il minimo e il massimo, da determinare a cura del giudice ed assistente sociale.
- 8) - Il lavoro sociale indicato per ogni articolo, è riferito alla e durante la espiazione della misura di sicurezza detentiva, è prestato in misura doppia per solidarietà, rispetto al periodo successivo all'espiazione della misura di sicurezza detentiva.
- 9) - I.A. = con questa sigla viene indicato l'illecito amministrativo cui è stato ridotto un certo reato, che tuttavia può riacquistare la caratteristica di illecito penale, dopo la 1^a o la seconda violazione della stessa indole.

IL NUOVO CODICE PENALE

MISURE DI SICUREZZA MISURE DI SICUREZZA RATTO ORE DI LAVORO I.A. CON MENO DI
DETENTIVE PECUNIARIE SOCIALE 2-3 VIOLAZIONI

LIBRO SECONDO

Dei delitti in particolare

TITOLO I

Dei delitti contro la personalità
dello Stato

Art. 241

Attentati contro la integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato.

+ M.S. a vita I,5 miliardi, più a vita 4 G.S. a
4 milioni/mese a vita vita con la
oltre 200 milioni di uscita dal carcere
reddite; oppure 2 mi-
lioni di reddito; op-
pure 1 milione per reddi
ti minimi, con l'uscita
dal carcere.

Art. 242

Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano.

Come l'articolo 241

Art. 243

Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano.

+ M.S. C.P. I20 milioni I° comma IO anni 4 G.S. con la
uscita dal carcere
2° comma
Come l'articolo 241

Art. 244

Atti ostili verso uno Stato estero.

+ M.S. C.P. 60 - I44 I° comma 5 - I2 anni 3 G.S. con la
uscita dal carcere
2° caso del I° comma
Come l'articolo 241

2° comma

+ M.S. C.P. 24 - 96 milioni 2 - 8 anni 3 G.S.

Art. 245

Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neu-
tralità o alla guerra.

I° comma

+ M.S. C.P. 60 - I80 5 - I5 anni 3 G.S.

<u>MISURE DI SICUREZZA</u> <u>DEFENSIVE</u>	<u>MISURE DI SICUREZZA</u> <u>PECUNIARIE</u>	<u>RATEO</u>	<u>ORE DI LAVORO</u> <u>SOCIALE</u>	<u>I.A. CON MENO DI</u> <u>2+3 VIOLAZIONI</u>
--	---	--------------	--	--

2° comma

+ M.S. C.P. 80 - 240 milioni 5 - 15 anni 4 G.S.

Art. 246

Corruzione del cittadino da parte dello straniero.

1° comma

+ M.S. C.P. 36 - 120 milioni 3 - 10 anni 4 G.S.

3° comma

+ M.S. C.P. 48 - 160 milioni 3 - 10 anni 4 G.S.

Art. 247

Favoreggiamento bellico.

1° comma 1° caso

+ M.S. C.P. 120 milioni 10 anni 4 G.S.

1° comma 2° caso

Come l'articolo 241

Art. 248

Somministrazione al nemico di provvigioni.

+ M.S. C.P. 60 - 80 milioni 5 anni 3 G.S.

Art. 249

Partecipazione a prestiti a favore del nemico.

+ M.S. C.P. 60 - 80 milioni 5 anni 3 G.S.

Art. 250

Commercio col nemico.

+ M.S. C.P. 24 - 120 milioni 2 - 10 anni 4 G.S.

Art. 251

Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra.

+ M.S. C.P. 36 - 120 milioni 3 - 10 anni 4 G.S.

Art. 252

Frode in forniture in tempo di guerra.

+ M.S. C.P. 120 - 180 milioni 10 anni 4 G.S.

Art. 253

Distruzione o sabotaggio di opere militari.

1° comma

+ M.S. C.P. 96 - 140 milioni 8 anni 3 G.S.

2° comma

Come l'articolo 241

Art. 254

Agevolazione colposa.

+ M.S. C.P. 12 - 60 milioni 2^o - 5 anni 2 G.S.

Art. 255

Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato.

+ M.S. C.P. 96 - 140 milioni 1^o comma 8 anni 3 G.S.

2^o comma

Come l'articolo 24I

Art. 256

Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.

+ M.S. C.P. 36 - 120 milioni 1^o comma 3 - 10 anni 3 G.S.

2^o comma

+ M.S. C.P. 24 - 96 milioni 2 - 8 anni 3 G.S.

4^o comma

Come per l'articolo 24I

Art. 257

Spionaggio politico o militare.

+ M.S. C.P. 180 - 240 milioni 1^o comma 15 anni 4 G.S.

2^o comma

Come per l'articolo 24I

Art. 258

Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione.

+ M.S. C.P. 120 - 180 milioni 1^o comma 10 anni 3 G.S.

2^o comma - 3^o comma

Come per l'articolo 24I

Art. 259

Agevolazione colposa.

+ M.S. C.P. 12 - 60 milioni 1^o comma 1 - 5 anni 3 G.S.

2^o comma

+ M.S. C.P. 36 - 180 milioni 3 - 15 anni 4 G.S.

Art. 260

Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.

1° comma

+ M.S. C.P. 12 - 60 ~~anni~~ milioni I - 5 anni 3 G.S.

2° comma

+ M.S. C.P. 36 - 120 milioni 3 - 10 anni 3 G.S.

Art. 261

Rivelazione di segreti di stato.

1° comma

+ M.S. C.P. 60 - 100 milioni 5 anni 3 G.S.

2° comma

+ M.S. C.P. 120 milioni 10 anni 4 G.S.

3° comma

Come l'articolo 241

5° comma

+ M.S. C.P. 10 - 24 milioni 2 anni 2 G.S.

Art. 262

Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.

1° comma

+ M.S. C.P. 36 milioni 3 anni 1 G.S.

2° comma

+ M.S. C.P. 120 milioni 10 anni 3 G.S.

3° comma

+ M.S. C.P. 180 milioni 15 anni 4 G.S.

5° comma

± M.S. 2 - 24 milioni 2 anni 1 G.S. I.A. meno di 2 violazioni

Art. 263

Utilizzazione dei segreti di stato.

1° comma

+ M.S. C.P. 60 milioni 5 anni 2 G.S.

2° comma

Come l'articolo 241

Art. 264

Infedeltà in affari di Stato.

+ M.S. C.P. 60 milioni 5 anni 2 G.S.

Art. 265

Disfattismo politico.

I° comma

+ M.S. C.P. 60 milioni 5 anni 2 G.S.

2° comma

+ M.S. 180 milioni 15 anni 4 G.S.

Art. 266

Istigazione di militari a disobbedire alle leggi.

I° comma

+ M.S. C.P. 12 - 36 milioni 1 - 3 anni 1 G.S.

2° comma

+ M.S. C.P. 24 - 60 milioni 2 - 5 anni 2 G.S.

Art. 267

Disfattismo economico.

I° comma

+ M.S. C.P. 60 milioni 5 anni 2 G.S.

2° comma

+ M.S. C.P. 120 milioni 10 anni 3 G.S.

3° comma

+ M.S. C.P. 180 milioni 15 anni 4 G.S.

Art. 269

Attività antinazionale del cittadino all'estero.

+ M.S. C.P. 60 milioni 5 anni 2 G.S.

Art. 270

Associazioni sovversive.

I° comma

+ M.S. C.P. 60 - 144 milioni 5 - 12 anni 4 G.S.

3° comma

+ M.S. C.P. 12-36 milioni 1 - 3 anni 2 G.S.

Art. 270 bis

Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

+ M.S. C.P. 84 - 180 milioni 7 - 15 anni 4 G.S.